



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE
Operativa

OGGETTO: Circolazione stradale.

Documenti di guida e di circolazione.

Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 20907 del 26.09.2014.

Integrazione alle circolari del Corpo n. 108/10, 122/11 e 56/12.

Con le circolari del Corpo di cui all'oggetto, sono state divulgate le disposizioni normative contenute nell'art. 92, comma 2, C.d.S., come modificato dalla legge n. 120/10, nonché il nuovo modello della ricevuta sostitutiva dei documenti di guida e/o di circolazione, rilasciato dalle imprese o società di consulenza automobilistica di cui alla Legge n. 264/91.

Al fine di individuare l'ambito di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 92, comma 3, C.d.S., il MIT, con la nota di cui all'oggetto, ha precisato che la sanzione di cui all'art. 92, c. 3, per aver rilasciato abusivamente la predetta ricevuta, si applica esclusivamente alle imprese o società di consulenza automobilistica autorizzate dalla Provincia. Diversamente, laddove la violazione sia stata commessa da parte di soggetti non autorizzati dalla Provincia, l'ipotesi di violazione deve essere ricondotta all'art. 9, comma 4, Legge 264/91⁽¹⁾.

Si allega alla presente, la nota del MIT di cui all'oggetto.

ML/RB

Addi, 10.11.2014

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI

(1) 4. Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2582,00 a euro 10.329,00. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 si applica l'articolo 348 del codice penale.



Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 5

Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma

Segreteria: tel. 06.41586293 – fax 06.41586275

prot. n. *20907*

Roma, **26 SET. 2014**

Al Ministero dell'interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
Reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

ROMA

(rif. prot. 300/A/5768/14/109/35 del 4.08.14)

glandomenico.protospataro@interno.it

e, p.c.

Al Compartimento della Polizia Stradale

PADOVA

compartimento.polstrada.pd@pecps.poliziadistato.it

Alla Provincia di Verona
Settore Trasporti Traffico Mobilità
Unità operativa Trasporto Privato

VERONA

umberto.bassi@provincia.vr.it

OGGETTO: Rilascio abusivo di ricevute sostitutive dei documenti di circolazione dei veicoli a motore da parte di soggetti diversi dagli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

A seguito delle osservazioni pervenute con la nota indicata a margine, che si riscontra, si è proceduto ad un approfondimento della tematica in oggetto rispetto alla quale, contrariamente al parere già espresso da questo Ufficio con nota prot. n. 30449 dell'11 dicembre 2013 indirizzata alla provincia di Verona, si ritiene che l'interpretazione fornita da codesto Servizio in ordine alla portata applicativa dell'art. 92, comma 3, c.d.s. e dell'art. 9, comma 4, della legge n. 264/1992 sia condivisibile.

Invero, la dizione letterale della norma codicistica richiamata ("*Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito....*") sembra apparentemente ricomprendere

nell'ambito soggettivo di applicabilità della stessa qualsivoglia soggetto che ponga in essere la violazione.

Tuttavia, la previsione della revoca della autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, quale sanzione accessoria conseguente all'ipotesi di recidiva nel rilascio abusivo di ricevuta sostitutiva, induce infatti a ritenere che l'intera fattispecie prevista dall'art. 93, comma 3, c.d.s. sia riferita esclusivamente agli Studi di consulenza automobilistica regolarmente autorizzati dalla Provincia.

Pertanto, l'ipotesi di rilascio di ricevuta sostitutiva da parte di soggetti non autorizzati dalla Provincia all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica deve essere ricondotto nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 9, comma 4, della legge n. 264/1992, con le correlate conseguenze di natura penale laddove difetti altresì il titolo professionale dell'attestato di idoneità.

Infatti, il rilascio della ricevuta sostitutiva costituisce tipica manifestazione dell'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, e come è da sanzionare laddove sia riferibile ad un soggetto non autorizzato ai sensi della legge n. 264/1992.

Ne deriva peraltro che, a parere di questa Divisione, alla ricevuta sostitutiva emessa da soggetto non autorizzato sia sempre da attribuire, sotto l'aspetto soggettivo, carattere intrinsecamente abusivo, anche laddove la forma ed il contenuto del documento fossero rispondenti ai requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia e la ricevuta stessa venisse rilasciata nelle ipotesi consentite.

Si coglie infine l'occasione per segnalare che lo scrivente, ai sensi del decreto legislativo n. 69/2013, è tenuto a gestire gli atti d'ufficio attraverso il canale telematico. Pertanto, si prega di voler comunicare gli indirizzi mail e pec, non reperibili sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno, presso i quali poter recapitare le future corrispondenze dirette a codesto Servizio di Polizia Stradale.

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Pietro MARIANELLA)



MN